GIUNTA

Di ragioni

P E R

La Città di Sanſevero.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

L'Università di Sanseverо , nell'anno 1522. fu conservata nel Regio Demanio , del quale godeva da lungo tempo, ed acquistó le rendite feudali di quella Terra. Possedeva inoltre nel suo territorio i suoi beni demaniali *universali*, ed il feudo disabitato di S. Andrea in Stacca fuori del territorio.

Questi fatti si raccolgono da varie scritture.

1. Nel diploma dell'Imperator Carlo V. del 1522 leggonsi concedute in feudo le sole funzioni fiscali ordinarie, in ragion de' fuochi , colle basse giurisdizioni di portolania, pesi, e misure: e ciò formava tutto il complesso, e tutta la *universalità* del feudo (1).

1) *Attendentes insuper quod nos in præcalendato venditionis privilegio dicto illustri Duci una cum dicta Terra Sancti Severi & juribus ejusdem etiam dictas functiones fiscales , & jura foculariorum & salis ordinarias & ordinaria precio predicto vendideramus ; & quod Universitas prefate Terre S. Severi non modo dictum precium quadraginta millium ducatorum dicte monete , quo eandem terram, EJUSQUE FUNCTIONES FISCALES ET JURA FOCULARIORUM ET SALIS ORDINARIAS ET ORDINARIA dicto*

du-

2. Dopo il diploma di Carlo V., con cui fu la Università investita delle rendite feudali, fu la stessa tassata in adoa. Da una fede del cedolario del 1525., e degli anni seguen.

duci vendideramus verum etiam duo millia ducatorum amplius solvere nobis promisit, & iam deposuit & per consequens iustum, & rationi consonum videtur OMNIA ILLA QUE DICTO DUCI FUERANT VENDITA EIDEM UNIVERSITATI VEND.E RE. *Idcirco habentes, tenentes, & possidentes tanquam rem nostram, & ad nostram regiam Curiam spectantem ac legitimo, & pleno jure pertinentem in dicta Terra Sancti Severi ejusque Casalibus, territoriis, & tenimentis ut supra dictum est* PREDICTAS FUNCTIONES FISCALES, AC JURA FOCULARIORUM, ET SALIS ORDINARIAS, ET ORDINARIA *per Universitatem eandem & homines illius . . . . Volentes* DICTAS FUNTIONES FISCALES, JURAQUE FOCULARIORUM ET SALIS ORDINARIAS, ET ORDINARIA CUM OMNIBUS, *& singulis antedictis, & infradicendis si, & quatenus suprascripta aut ipsorum aliqua sint in dicta Terra . . . . ejusmodi privilegii, & venditionis contractus serie . . . . . vendimus, alienamus concedimus, & tradimus ipsi Universitati, & hominibus dicte Terre Sancti Severi . . . . . & habitatoribus illius ementibus, recipientibus, & stipulantibus in perpetuum in emptione predicta preferri volentibus, & debentibus* PREDICTAS FUNCTIONES FISCALES ET DICTA IURA FOCULARIORUM ET SALIS ORDINARIAS, ET ORDINARIA . . . . . *cum redditibus, censibus, serviciis &c. &c. & cum juribus portulanie exiture, & mercature ponderum & mensurarum bajulationibus & officio magistri actatus in dicta bajulatione officioque magistrati actatus penes Capitaneum dicte terre ceterisque juribus censibus redditibus . . . . . si que sunt ad nos nostramque Curiam spectantibus & pertinentibus . . . . fol.*

guenti appariſce, che la Univerſità fu taſſata per le ſole *funzioni fiſcali* (1).

3. Nell' iſtromento del 1579. leggeſi la ſeguente aſſertiva; *quod terra prædicta erat vendenda, nedum cum bonis, et introitibus per dictam Univerſitatem acquiſitis vigore dicti Regii Demanii; verum etiam cum aliquibus aliis corporibus per prædictam Univerſitatem* PARTICULARI TU-

 TU-

(1) Si fa fede per l'infraſcritto magnifico Razionale della Regia Camera della Summaria per S. M. (D. G.) con carico de' libri del Regio Cedolario d'Adoe de' Baroni, e feudatarj del preſente Regno, qualmente riconoſciuto lo ſpoglio de' Cedolarj della Provincia di Capitanata, che va dall' anno 1500. per tutto il 1509. in quello *fol.* 103. ſi nota il ſeguente v2.

Univerſità di Santo Severio in anno 1525. num. 546. deve per annui ducati 1650. 2. 3., che eſigge ſopra li ſuoi Fiſcali ducati . . . . . 433. 2. 3.

Pro nunc donec liquidetur nova numeratio.

In anno 1536. num. 620. detta Univerſità *ut ſupra* . . . . 433. 2. 3.

In anno 1549. num. 853. detta Univerſità di S. Severo deve per li Fiſcali, che eſige ogni anno da eſſo medeſimo . . . 279. 2.

In anno 1562. num. 864. *ibidem.*

In anno 1555. num. 872. *ibidem*: e così continua per gli altri anni ſeguenti. Quì però avvertiamo, che ſebbene ſi vedano taſſate in adoa le ſole funzioni fiſcali, pure non vi ha dubbio nè mettiamo in contraſto, che anche la zecca, e portolania erano feudali, come lo dice il diploma di Carlo V. poc' anzi traſcritto, lo ſtrumento del 1579., ed una relazione del Cedolario, eſibita dal Principe di S. Severo, in cui ſi rimarca queſta circoſtanza *fol.* 137., & a 1. Atti de gravami.

TULO, SEU ALIAS *acquisitis, et in calce prædictorum bannorum particulariter descriptis* (1).

4. Questi bandi emanati per la vendita, sono trascritti nell' istrumento medesimo, ed ivi son designati i corpi, che si leggono in nota (2).

E'

(1) *Fol.* 18 *&* *a t.* atti de' gravami.

(2) *In primis* li pagamenti Fiscali *ordinarj tantum*, una coll'aumento delli fuochi, quali cresceranno, quali fochi oggi sono ridotti a fochi ottocento.

Item la Portolania.

Item la ragione delli pesi, e misure, delli quali pagamenti ordinarj, portolania, pesi, e misure, si paga d' adoa alla Regia Corte ducati 9-9. 3. *alias* stabiliti, e soliti a pagare.

Item lo feudo di S. Andrea casale distrutto di detta Terra, (era questo un feudo separato, acquistato fin dal 1203.), colli territorii, e mezzana, per lo quale feudo si paga di adoa alla detta Regia Corte ducati 30. *alias* stabiliti, e soliti a pagare.

Item la Mastrodattia della Corte del Capitaneo di detta Terra colli emolumenti soliti, e consueti.

Item lo passo *tantum*.

Item la spica de' demanii di essa Terra, cioè, delle terre laboratorie.

Item l' affitto delle botteghe della feria di Santo Pietro, che dura nove giorni.

Item l' infrascritti territorii:

In primis la massaria, che fu delli eredi del quon. Giacomo, e Matteo de Pazienzia de carra sei di territorio.

Item un pezzo di territorio fu di Giovanni Silvio de Pazienzia, e fu de carra tre.

Item

E' però da rimarcarſi , che nella nota de' beni eſpoſti venali ſon diſtinti quelli, ch' erano già taſſati in adoa , perché feudali , da quelli , che non lo erano . Quelli taſſati in adoa furono li pagamenti fiſcali, la porto-ania, la ragion de' peſi, e miſure, ed il feudo di S. Andrea, ch' era fuori del tenimento di S. Severo.

Quelli corpi, che non erano feudali, volle Gio: Franceſco di Sangro, che d' allora in poi lo diveniſſero, per farci il guadagno di non pagarne la bonatenenza. E' notabile il patto ſpeciale, che nell' iſtromento ſi appoſe , perchè baſta da ſe ſolo a convalidare la diſtinzione de' beni feudali proprii del feudo di S. Severo , da' demaniali proprii

Item un pezzo di territorio fu di Muzio Tarantino, e compagni di verſure tre .

Item un pezzo di territorio fu di Antonia dello Bianco di carro uno.

Item un pezzo di territorio fu di Giulio Palomba di verſure quattordici .

Item un pezzo di territorio fu di Pietro Nunzio Monaco de carro uno .

Item un pezzo di territorio fu di Silvio de Clavis de carra cinque.

Item un pezzo di territorio fu di Nardo Trevigliozzo de carro uno.

Item un pezzo di territorio fu di Lodovico Roſa de carro uno .

Item un pezzo di territorio fu di Dezio de Gottis de carra ſei .

Item un pezzo di territorio fu di Luca de Miyo de verſure due .

Item la Maſſ ria fu di Gio: Matteo di Elia di carra quattordici ; quali territorii in tutto fanno la ſomma di carra 38. , e verſure 19.

fol. 25. & a r.

della Università. *Con espressa dichiarazione*, (così è scritto), *che tanto sopra della sopradetta mastrodattia, passo, spica, ed affitto di botteghe, quanto delli sopradetti territorii se ne avrà da pagare alla Regia Corte l'adoa, alla ragione solita, prout de jure taxabitur* (1).

L'Università dunque vendè a Sangro due classi di beni diversi in San Severo: i feodali consistenti nelle sole funzioni fiscali, bassa giuridizione di pesi, misure, e portolania, corpi acquistati nel 1522.; ed i suoi proprj beni demaniali descritti nel bando.

Ella possedeva tali beni suoi proprii anche prima del 1522., ed eccone la dimostrazione. Per pagarsi li ducati quarantaduemila, prezzo della conservazione nel demanio; l'Università fu costretta ad assegnare alcune gabbelle ad Andrea d'Eboli nel 1521. (2).

Si

(1) *Fol.* 26. atti de' gravami.

(2) *Ducatos octo mille pro capitali pretio annuorum ducatorum octingentorum de summa ducatorum mille, & ducentorum annuorum olim per dictum dominum Andream Seniorem emptorum a dicta Universitate . . . . SUPER INTROITIBUS, DIRICTIBUS, & juribus gabellarum, & datiorum Universitatis prædictæ, nam reliquos annuos ducatos quadraginta, fuisse per dictum Andream cessos D. Hieronymo de Franciscis, cui dicti annui quatuor centum competebant tanquam empti de sua propria pecunia. fol.* 92. atti di gravami.

Quì

Si arretrarono i pagamenti; per la qual cosa gli eredi di Eboli convennero in giudizio l'Università; e per ordine del S. R. C. si venderono a diverse persone, la *spica de' Demaniali* per ducati 600., gli emolumenti della *fiera di S. Pietro* per ducati 400, e la *masseria di S. Ricciardo* di carra 14 per ducati 1000.

La spica, e la fiera furono da' Comperatori vendute nel momento istesso agli eredi di Eboli: e tal cessione fa credere, che i primi avessero prestato il nome solamente d' intelligenza co' secondi (1).

La Masseria di S. Ricciardo fu venduta dall' Università a Matteo di Elia, coll' obbligo, che questi pagasse agli eredi di Eboli ducati duecento in conto del prezzo dovutole di ducati 1000; e che per gli altri ducati 800 si costituisse egli stesso debitore a favor de' medesimi in annui ducati 80. Non avendo Elia adempito, l' Università debitrice degli Eboli, revindicò la masseria mentovata, e nel 1578 ne prese possesso, insieme con altri

Quì si fa avvertire, che gl' interessi dei ducati ottomila montavano al 15. per 8; ed ecco la ragione, per cui la Prammatica annullò le vendite, derivate generalmente da così orribili guasti.

(1) Nell' istromento tra l' altro si legge: *de ordine S. R. C. fuisse subhastatas, et incantatas, venditas, et liberatas, videlicet, Supra dictam spicam, & ejus introitum... supra dicta emolumenta dictarum nundinarum ..... deinde cessa iisdem heredibus* (*De Eboli*) *fol.* 100. *a t.* atti di gravami,

territorii demaniali ſuoi proprii (6), che rivindicò parimente, con ſentenza della Regia Camera, dalle mani di varii uſurpatori (7).

Nel ſeguente anno 1579, l'Univerſità vendè a Sangro, tra gli altri beni, la ſteſſa ſpiga del Demanio, la fiera di S. Pietro, la maſſeria di carra 14; e tutti gli altri terreni rvindicati, come ſi è detto, da' particolari Cittadini, dell'eſtenſione di carra 24, e verſure 19; che formavano col territorio di S.Ricciardo carra 38, e verſure 19.

Quindi avvenne, che Sangro pagò agli eredi di Eboli ducati 600 per la retroceſſione della ſpiga de' Demanj, ducati 400 per gli emolumenti della fiera, e duc. 1000 per

(6) *Et dicta Maſſaria venlita Matthæo Elia pro pretio duc.* 100 *de quibus per eum fuiſſe dictis heredibus* (*de Eboli*) *ſolvi promiſſos ducatos ducentos, et pro reliquis ducatis octingentis fuiſſe venditos annuos ducatos octuaginta ſuper fructibus maſſariæ prædictæ..... quos quidem ducatos ducentum per dictum Matthæum Elia minime fuiſſe ſolutos dictis heredibus: deinde per Commiſſarium deputatum ſuper reintegratione bonorum dictæ Univerſitatis fuiſſe reintegratam in beneficium Univerſitatis prædictæ fol.* 101. *& a t.* detti atti.

(7) Si è preſentata copia, eſtratta dal grande Archivio, delle proviſioni dalla Regia Camera ſpedite. per eſecuzione del giudicato, e dirette a Giulio David, e si è preſentato ancora l'atto del poſſeſſo, dato alla Univerſità de' territorii revindicati, che furono deſcritti diſtintamente. Queſto documento ſi è dato anche alle ſtampe, perchè foſſe ſotto gli occhi di ciaſcuno de' Signori Votanti.

per la maſſeria di S. Ricciardo ; recandoſi nelle mani col pagamento di tali ſomme tutt'i corpi mentovati (1).

2. Per lo ſteſs' oggetto della conſervazione nel Demanio, la ſteſſa Univerſità diè in tenuta ad Andrea Eboli nel 1521 il feudo diſabitato di S. Andrea in Stacca per ducati 4000. Queſto feudo fu acquiſtato dall' Univerſità fin dall'anno 1493, ed era fuori del diſtretto di Sanſevero (2). Nel 1579 fu venduto ſimilmente a Sangro, che poi lo ricomprò dagli eredi di Eboli (3).

Il feudo dunque di S. Andrea, le 38 carta di territorj, la ſpiga de' demaniali, gli emolumenti della fiera non erano compreſi nella *universalità* del feudo di Sanſevero.

Ora l'Univerſità domanda di eſſere reintegrata in ciaſcheduno de' beni, e dritti di ſua ſpettanza, così feodali, come ſuoi proprii, in vigore della Prammatica 18. *de adminiſtratione Univerſitatum*.

Gli Avvocati del Principe oppongono, che la Prammatica non ſia adattabile al caſo preſente: 1. perchè non parla de' feudi; 2. perchè non può valere in una vendita neceſſaria.

Prima di riſpondere a coſiffatte arbitrarie limitazioni, fa uopo ridurre la quiſtione a' termini preciſi del fatto.

(1) *Fol. 66 & ſeq.* atti de' gravami.

(2) *Fol.* Atti ſeparati per la reintegra di S. Andrea.

(3) *Diſt. fol. 66. & ſeq.*

In che conſiſteva il feudo di Sanſevero, quando la Univerſità lo acquiſtò nel 1522? Nelle ſole funzioni fiſcali, e baſſe giurisdizioni di portolania, peſi, e miſure. A queſti due ſoli oggetti dunque potrebbe ridurſi tutta la difficoltá, che ſi promuove. Per gli altri corpi, giuſta lo ſteſſo ſiſtema degli Avverſarj, non puó, nè deve cader dubio veruno.

Ma la difficoltà ſteſſa, relativamente a' corpi feudali, non regge né punto, nè poco.

1. Non eſſendoſi i feudi nominatamente eſcluſi dalla Prammatica, gli ſteſſi ſono ſotto la ſanzione della legge generale, la quale vuol reintegrati tutt' i dritti, tutte le azioni, tutt' i corpi, tutte le rendite, comunque alle Univerſità ſpettanti. Dovrebbero i noſtri Oppoſitori dimoſtrare, che i feudi non ſian dritti, azioni, corpi, o rendite; ma ſe lo ſono, la legge avrebbe dovuta eſprimere preciſamente la eſcluſione de'feudi, e corpi feudali, per poterſi pretendere, che gli ſteſſi non ſian compreſi nel diſpoſto della legge iſteſſa.

2. Ciò é tanto più vero, quantochè moltiſſime Univerſità nell' epoca della Prammatica poſſedevan feudi, e corpi feudali, ſia che gli avevano acquiſtati nelle proclamazioni al Demanio, ſia che li poſſedevano con altri titoli. Queſta claſſe riſpettabile di beni doveva cadere ſotto le vedute della legge, dirett' a riſtabilir l'equilibrio dell' Univerſi-

sità . E se volevansi escludere , perchè non si venne a spiegare? Dunque i nostri Contradittori vorrebbero indurre una distinzione, che violenta la critica, col voler distinguere ove la legge non distingue , ed ove non vi è ragion di distinguere .

Si dice in contrario , che i feudi essendo la *Universalità* di dritti, e de'corpi feudali , non sian reintegrabili . E' ciò abusare dell'ingegno. La reintegra della Prammatica 18. non è forse lo stesso, che la revindica? I feudi son revindicabili da'privati *cum Universitate jurium , et bonorum*; perchè non lo potrebbero essere dalle Università?

3. Si oppone , che i feudi non son compresi sotto la disposizione della Prammatica, perché il Viceré, Autore di essa, non aveva facoltà sulle alienazioni, o rivocazioni de' feudi. E' falso, dacchè niuna legge va pubblicata a nome del Viceré, ma tutte a nome della Somma Potestà . E se la Prammatica 18. fu emanata dal Luogotenente Generale del Regno, lo fu per le facoltà , che gli erano state comunicate. Altronde tal Prammatica fu rinnovata *Sovranamente* con altra Prammatica del 1729.; dimodochè sarebbe insanire , se si volesse rispondere di proposito alla mancanza di autorità nel Vicerè , che la promulgò, e che vien opposta co' soliti sofismi.

Ma vi è dippiù. La Prammatica 18 rivocò tutt'i decreti di espedienza, e tutti gli assensi Regj legalmente interposti su le vendite. Fu questo un atto più esteso del Legisla-

tore, per eſſerſi rivocate le leggi anteriori, i privilegj ; e i giudicati de' Magiſtrati . Se chi promulgò la legge ebbe tali facoltà, come negargliſi una minore , che riguardava la reintegra, e paſſaggio de' feudi da una mano all'altra, e propriamente a quella, che prima li aveva legittimamente poſſeduti ?

4. L'oſſervanza della legge relativamente a' feudi vedeſi nelle deciſioni antiche, e nelle recenti della Regia Camera. Non è preſumibile, che 'l Tribunale per le ſtentate interpretazioni de'Contradittori diſtrugga il ſuo legal ſiſtema di giudicare.

5. Si oppone , che la Prammatica non poſſa eſtenderſi alle *vendite neceſſarie* . Chi ciò aſſume ſi oppone direttamente alla Prammatica . Forſe colla ſteſſa non ſi rivocano gli *expedit* ? Chi dice decreto di *expedit*, dice, che il contratto ſia ſtato giudicato neceſſario alle perſone , o a' corpi morali , che godono la protezione, ed il favore delle leggi . Chi voleſſe dalla reinregra *vigore Pramaticæ* eſcludere il contratto del 1579. perchè creduto neceſſario dal Magiſtrato ; dovrebbe eſcludere del pari contro la mente del Legislatore tutt' i contratti , che ſono ſtati autorizzati con' *expedit* , laddove per contrario tutti gli *expedit* su le alienazioni delle Univerſità furon rivocati . Si aggiunga, che quando le vendite neceſſarie, o quelle fatte con decreto del Magiſtrato foſſero eſcluſe dalla Prammatica, non vi ſarebbe caſo , in

cui

cui la ſteſſa poteſſe aver il ſuo luogo ; mentre le *vendite*, fatte ſenza decreto, ed in conſeguenza ſenza *neceſſità* (giacchè il decreto preſuppone la *neceſſità*) eran nulle *ipſo jure*, nè avevan biſogno di un ſoccorſo ſtraordinario, che ſi volle preſtare colla Prammatica 18. Queſto argomento, che ſi promuove, renderebbe inefficace il diſpoſto della legge, da non farla in alcun caſo verificare.

Avendo dunque la Prammatica ritrattate *tutte le alienazioni*, ed annullato *qualſivoglia decreto*, *o aſſenſo*, che le aveſſe autorizzate ; come mai a fronte di una legge così generale, e preciſa puó indurſi sì fatta diſtinzione? Un decreto dettato *ex cauſa neceſſaria*, è un decreto . Se la legge annullò *qualſivoglia decreto* indiſtintamente, annullò dunque anche queſto.

Ma la *neceſſità* della vendita del feudo di S. Severo è apoditticamente provata ? I debiti, che la promoſſero, eſiſtevano veramente, e nella loro eſtenſione ? Tutti gli argomenti ſon contrarj a queſta veduta. Ne baſti uno fra' tanti. Il Collaterale deciſe, che il prezzo del feudo ſi foſſe pagato a' Creditori, i quali doveſſero dar cautela; che i loro crediti foſſero veri, e non eſatti. Queſta cautela fa l'elogio del contratto, vedendoſi permeſſa, e conchiuſa una vendita di tanto romore, e di tanta conſeguenza, da far trapiantare anche il Tribunale Provinciale da S. Severo in Lucera, ſenza verificarſi prima, ſe i debiti dell' Univerſità eſiſteſſero, o ſe foſſero ſtati già pagati.

La distinzione de' corpi costitutivi il feudo di S.Severo, e de' beni demaniali della Universitá, per quanto si è veduto, apparisce fra l' altro dal diploma del 1522., e dall' istromento del 1579.. In quest' ultimo veggonsi quali fondi dell' Universitá eran soggetti all' adoa, e quali altri si avessero dovuti sottoporre al peso feudale. In sostanza al sacrificio, che l' Universitá fece de' suoi propri demaniali, si volle unire l'altro, che si pretese, che facesse della sua bonatenenza. Tanto cadeva più acconcio agl' interessi di Giovan Francesco di Sangro.

Intanto se con aperta violenza allo spirito, ed alla lettera della legge cavillosamente si volesse esclusa la Universitá dalla reintegra de' fiscali, e della bassa giurisdizione, come non saran reintegrabili i suoi demaniali, e i beni altronde dalla medesima acquistati? L'azione promossa dall' Universitá contro al Principe di S. Severo abbraccia tutto quello, che ella alienò, e ciascuno de' suoi corpi, e de' suoi dritti. Niuno le potrá negare tali domande, che le leggi tutte proteggono, anche quando si veggono tutti i corpi, e dritti alienati con un solo contratto di vendita. *Cum plures fundi specialiter nominatim uno instrumento emptionis interposito venierint, non utique alter alterius fundi pars videtur esse, sed multi fundi una emptione continentur; & quemadmodum si quis complura mancipia, uno instrumento venditionis interposito, vendiderit, evictionis actio in singula capita mancipiorum spectatur;*

et ſicut aliarum quoque rerum complurium una emptio facta ſit, inſtrumentum quidem emtionis interpoſitum unum eſt: evictionum autem tot actiones ſunt, quæ emtione comprehenſæ ſunt: ita et in propoſito venditorem convenire, quod una cautione emtionis complures fundos mercatus, comprehenderit (1).

Etſi uno pretio plures res emptæ ſint, de ſingulis ex empto, et vendito agi poteſt (2).

L'Articolo della giuridizione, che direttamente intereſſa il Fiſco, non dovrebbe meritare veruna oppoſizione. Tanto è chiara, ed evidente la uſurpazione, fattane dalla caſa di Sangro. Prima del 1522 tal giuridizione era Regia; nel 1522., e dopo tal epoca rimaſe anche Regia, per eſpreſſa, e ſtretta riſerba, che ſe ne fece il Sovrano, il quale ne vietò in avvenire qualunque alienazione, *& nunc pro tunc* le annulló tutte, laddove ſi foſſero fatte, *attenta fidelitate, ſitu, & importantia Terræ prædictæ*; cauſa queſta, che intereſſava direttamente le vedute politiche del Governo, ſpecialmente nelle circoſtanze di que'tempi, quando per le guerre Italiche rendevaſi importante quel ſito, che mette capo agli Apruzzi.

Que-

(1) *L. 72 D. de eviction.*

(2) *L. 33. D. de act. empt. vend.*

Queſta ſuprema Regalia *erat in reſervatis*, e biſognava, che il Vicerè aveſſe avuta una facoltà ſpecifica, per alienarla. Il Vicerè non l'ebbe affatto, e non l'ebbe neppur generica, come ſi è dimoſtrato nella prima allegazione in viſta delle patentali Regie, e della legge. Quando anche l'aveſſe avuta, non l'avrebbe avuta altramente, ſe non per *venderla*, e non per *donarla*. Vendita non vi fu, perchè non vi fu alcun prezzo. E' ſogno, che ſi foſſero pagati alla Corte Sovrana duc. quindicimila, come arbitrariamente ſi é andato dicendo a voce dagli Avvocati del Barone. Quando con un ricorſo anonimo ſi dimandó a nome della Univerſità la vendita di Sanſevero, allor ſi aſſerì, che la Corte era creditrice di ducati quindicimila, per funzioni fiſcali attraſſate. L'aſſertiva era falſa, perchè da un documento eſibito appariſce, che andava in corrente. Ma imaginando anche vero il debito, ſi debbono fare due rifleſſioni: la prima è, che quando ſi ordinò la liberazione de' ducati 82500, prezzo del feudo di Sanſevero, del feudo ſeparato di S. Andrea, e degli altri corpi, e diritti proprii della Univerſitá, non ſi vede neppure nominata la Regia Corte, cui dovevano farſi precipui li detti ducati quindicimila. E' la ſeconda, che imaginandoſi queſti pagati al Fiſco, ſarebbero ſtati pagati sí bene in ſoddisfazione delle funzioni fiſcali attraſſate, ma non mai per prezzo della giuridizione.

E'

E' poi una illuſione ben madornale quella, che ſi vuol portare innanzi dagli Avvocati del Barone, quando vorrebbon far credere, che il prezzo della giuridizione foſſe ſtato pagato *per averſionem*. Oltre di eſſer queſto un argomento contraddittorio alla precedente aſſertiva del preteſo pagamento de' ducati quindicimila, (ciocchè moſtra di non ſaper eſſi ſteſſi ove rifugirſi); egli è dippiù ſmentito dal fatto, e dalla legge, per le ragioni da noi recate nella prima allegazione. Ma che la giuridizione non foſſe ſtata venduta, come non poteaſi vendere *per averſionem*, noi ne recheremo quí una pruova invincibile, tratta dallo ſteſſo iſtromento del 1579; chiamato dagli Avverſarii *probatio probata*.

In queſto iſtromento dunque, come ſi diſſe, furono traſcritt' i bandi, co' quali ſi pubblicava la vendita, che voleasi fare. Ne' bandi ſteſſi si legge la ſeguente ſpiega: *declarando, che la Caſa, dove oggi riſiede la Regia Audienzia in detta Terra, è della Regia Corte, e quella ſi venderà ſeparatamente per un prezzo giuſto, e conveniente* (1).

A queſto ſtretto non v'ha sfuggita. La caſa, ove faceva residenza il Tribunale Provinciale, era del Fiſco, e tal eſſendo, si ſeparò dalla vendita de' beni della Univer-

(1) *Fol.* 24 *a t. in fin.* atti de' gravami.

versità, il cui prezzo ſervir doveva, per eſtinzione de' di lei debiti. Si ſeparò coteſta caſa, perchè si vide bene, che non poteva eſſer venduto *per averſionem* un corpo, che apparteneva ad altro padrone, e che non faceva parte nè del feudo, nè de' demaniali della Universitá. Or non vi farà certamente chi poſſa intendere, come una ſemplice caſa materiale, ove il Tribunale *jus dicebat*, fu eſcluſa dal prezzo, e fu eſcluſa appunto, per la ragione, ch'*era della Regia Corte*, né fu ravvolta *per averſionem* nella vendita de' beni della Universitá, i cui diritti null'avevano di comune co' diritti del Fiſco; e per contrario poi quell'alta giuridizione, che formava il più auguſto attributo della Sovranità, che il Sommo Imperante aveasi geloſamente riſervata, che aveva fatta a ſe ſteſſo, ed a' ſuoi ſucceſſori nel Regno, una legge ſtrettiſſima di non mai alienare, e che finalmente, laddove foſſe avvenuto, che ſi alienaſſe, aveva *ex nunc pro tunc* annullata la vendita, dichiarandola ſurrettizia, ed orrettizia; coteſta giuridizione poi si foſſe voluta confondere colle altre coſe venali della Università. Come credersi, o imaginare, che mentre si tenne conto del valore, che aver poteva la caſa della Udienza; valore, che non ſi volle confuſo con quello de' beni della Univerſità medeſima; non ſi foſſe poi avuta la menoma attenzione al valore dell'alta giuridizione del mero, e miſto impero, laſciandoſi correre meſcolata, e con-

fu-

fusa tral prezzo degli altri beni, onde quella fosse rimasa venduta *per aversionem*? Come crederfi, che il Governo, per commiserazione dello ftato infelice della Università, giusta l'argomento degli Avversarii, avesse voluto far un dono a' di lei creditori del prezzo della sua giuridizione, mentre la donazione non si presume, e mentre non volle farlo del prezzo di un semplice edifizio, di una semplice casa?

Credat Judæus Apella, non ego.

Nè vogliano quí gli Avvocati del Barone rifugirfi nuovamente all'assenso di Filippo II, perocchè oltra le ragioni, da noi rapportate nella prima nostra allegazione, essi stessi *suo se se telo confodiunt*, e ciocch' é peggio con una contraddizione, che non ha l'eguale. Parlando essi di cotesto assenso nella pagina 31 della loro scrittura, rimarcano con caratteri, atti a richiamare l'attenzione di chi legge, quelle parole *de novo vendimus, & alienamus . . . tanquam nova venditio . . . . ac si a nobis immediate gesta forent*. Fin quì essi mostrano di non intendere la forza di queste espressioni, e caratterizzan l'assenso come una vendita fatta a dirittura dal Sovrano. Nella pigina poi 52, parlando essi stessi del diploma dell'Imperador Carlo V, e non potendo sfuggire la forza trionfatrice dell'espressioni di quel diploma, si sono avvisati di ragionare così: *e comecbe porta pure le clausole* de novo concedimus, E' RISAPUTO, *che queste non alterano la qualità* in forma communi, *nè costituiscono*,

che

che il privilegio poſſa ſtar da per ſe , e rapportano in nota una dottrina del noſtro de Ponte . Per verità non s'intende , come poſſa tornar queſta teoria col mentovato diploma, che non fu giá un aſſenſo, ma un contratto del Principe ſteſſo: s' intende bene però, che lo ſmarrimento, e la fluttuanza de' noſtri Avverſarj , li mena ſenz' avvederſene a contraddire a ſe ſteſſi, manifeſtando di eſſere pur come noi perſuaſi, che l'aſſenſo, riportato ſul contratto del 1579 non val dappiú del contratto medeſimo, oltre tutte le altre ragioni , da noi rimarcate altrove.

Egli è poi ben degno di riſleſſione quell' argomento , che ſi vuol trarre per l'acquiſto della giuridizione dalla tranſazione col Fiſco per le ſeconde cauſe . E' veramente meraviglioſa la franchezza, colla quale a voce nella Ruota, ed anche in iſcritto ſi è piantato queſto fatto , del tutto chimerico , ed ideale . Ancor noi corſimo dietro a queſta chimera, e ci rivolſimo a combatterla colla legge, ſenza efferci occupati a riſcontrar queſto fatto, tratti nella illuſione dalla opinione, che avevamo de' noſtri Avverſarii , e ſtretti dalle anguſtie del tempo, tralle quali ci eravamo ridotti a ſcrivere. Or però lo abbiam riſcontrato, e le carte da eſſi eſibite , ſmentiſcono il fatto ſteſſo . Fu fatta riſulta, é vero , per lo prezzo delle ſeconde cauſe ; ma il Barone oppoſe , e provò , che la giuridizione di queſte non era ſtata mai ſua, nè mai avevala eſercitata, come neppur oggi la eſercita. A viſta di

que-

queſte pruove non pagò nè molto, nè poco a titolo di tranſazione (1).

Raccogliamo le idee. L'azione della Univerſità non è di reintegra degli uomini al Demanio, ma é sì bene di reintegra de' corpi, beni, diritti, e rendite, da lei vendute. L'azion di reintegra degli uomini al Demanio del Re, è un'azione del Fiſco; azione, la qual deriva dalla uſurpazione della giuridizione, fatta dalla Caſa di Sangro. I corpi, i beni, i diritti, e le rendite della Univerſità di qualunque natura ſieno, tutto è compreſo nello ſpirito, nella ragione, e nella lettera della Prammatica. I feudi non ſono, nè poſſono eſſerne eſcluſi, come in altri rincontri non ſono ſtati eſcluſi dallo ſteſſo Tribunale della Regia Camera, che ha deciſo a favore delle Univerſità. Né la *univerſalità* del Feudo di Sanſevero, acquiſtato dalla Univerſitá nel 1522, contiene altro, ſe non le ſole funzioni fiſcali, e le baſſe giuridizioni di portolania, peſi, e miſure. Né ancora la neceſſità della vendita puó impedire gli effetti della Prammatica, sì perchè annullando queſta qualunque decreto, o aſſenſo, preſuppone la neceſſità, ſenza la quale non avrebbe potuto eſſerci decreto, e ſenza decreto, o non ſi ſarebbe potuto vendere, o vendendoſi, non ci ſarebbe ſtato biſogno del ſoccorſo ſtraordinario di una legge nuova, baſtan-

(1) *Fol.* 141 atti di gravami.

ſtando la logge comune a far annullare la vendita; sì ancora perchè la ſteſſa Regia Camera deciſe a pro della Univerſitá di Volturino per la reintegra di un corpo feudale alienato, ed alienato per una neceſſità tantoppiù giuſta, e regolare, quanto quella, che naſceva da un comando ſupremo del Principe, che ammettendola al Demanio, la obbligò eſpreſſamente a vendere i corpi feudali, a lei conceduti, per disfarſi de' debiti.

Rimpetto a tante ſolide, e convincenti ragioni, che ſoſtenute dal fatto, dalla ragione, dal ſenſo comune, dalla legge, e dall' uſo di giudicare della Regia Camera, ſoſtengono ſolidamente l' azione della Univerſità, ci voleva ben altro per confutarle, che *nauſee*, *sfinimenti di cuore*, *debolezze di ſtomaco*, accuſe di *freddezza*, ed altri insipidi riboboli, ond' è piena l'allegazione, ſcritta a pro del Principe di Sanſevero. Noi non abbiamo voluto riſpondere per le rime, sì perchè chi ha buona cauſa, non deve perderſi in queſte picciolezze, sì ancora per ché ci ricordiamo di quel detto del grande Origene: *maledicta*, *conviciaque iaculari non eſt diſputatoris*, *ſed plebejorum indignum*, *Philoſopho vitium*, & *furoris indicium* (1).

Di Caſa il dì 13 Luglio 1805.

(1) *Vid. lib. 2 adverſ. Celſum.*

VA1
1519670